



Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Iscrizione al Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

(se previsto)

### SEGNALA

l'avvio, a far data dal \_\_\_\_\_, dell'attività di SALA GIOCHI ex art. 86 comma 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773 (TULPS) e ss.mm.ii. in DELIANUOVA (RC) alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Superficie destinata ai giochi mq. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) e complessiva mq. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

con l'installazione e la messa in esercizio dei seguenti apparecchi idonei al gioco lecito:

- n° \_\_\_\_\_ apparecchi art.110 comma 6 TULP S
- n° \_\_\_\_\_ apparecchi art.110 comma 7 lett era a) TULPS
- n° \_\_\_\_\_ apparecchi art.110 comma 7 lett era c) TULPS
- n° \_\_\_\_\_ altri giochi meccanici esenti da nulla osta AAMS (calciobalilla, biliardo, ping-pong, freccette, flipper, juke-box)
- giochi di società (scacchi e simili)
- giochi a carte e da tavolo
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

### **ATTENZIONE:**

**Il numero massimo di apparecchi installabili nel suddetto esercizio (punto vendita) è stabilito all'art. 2, comma 3, del Decreto 19 gennaio 2007 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, di seguito riportato:**

***"In ciascun punto vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto vendita"***

### DICHIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR e la decadenza dai benefici conseguenti

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt.11,12, 92 e 131 del TULPS R.D. 18/06/1931 n°773);
- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche;
- Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa in merito all'attività di installazione e gestione dei giochi;
- Di essere consapevole dei limiti stabiliti dal Decreto 18.01.2007 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE che individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e delle prescrizione per l'installazione degli apparecchi;

- Di essere a conoscenza che nei locali deve essere ben esposta la **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI** vidimata dal Sindaco o suo delegato;
- Di essere a conoscenza che gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 e 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
- Di essere a conoscenza che l'ingresso, l'utilizzo e la permanenza nell'area riservata ad apparecchi e congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18;
- di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
- che gli apparecchi da trattenimento installati (o da installare) sono conformi alle disposizioni di cui agli artt. 86 e 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e all'art. 38 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii. e ai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/3/2003 e 10/4/2003 ovvero sono in possesso di regolare nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria (AAMS);
- che l'attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 9.1.89, n° 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche), dalle norme che regolano la destinazione d'uso dei locali, da quelle vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi e da quelle riguardanti l'agibilità dei locali;
- di essere consapevole che la presente denuncia di inizio attività può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per abuso da parte della persona autorizzata, per motivi di ordine pubblico e per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata (articoli 9 e 10 del TULPS).

**CHIEDE**

contestualmente il rilascio della **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI** che dovrà essere obbligatoriamente esposta all'interno dell'esercizio.

A L L E G A

- [ ] fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- [ ] planimetria dei locali in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato con indicazione e posizione degli apparecchi da gioco e intrattenimento ed arredi;
- [ ] certificato relativo alla destinazione d'uso dei locali e relativa visura catastale;
- [ ] copia atto notarile attestante il subingresso (in caso di subingresso);
- [ ] autocertificazione antimafia e requisiti morali dei soci (in caso di società);
- [ ] \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**L'interessato**

\_\_\_\_\_

N.B. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente.

Entro 60 giorni dal ricevimento, l'Amministrazione verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, con provvedimento motivato e notificato all'interessato entro il medesimo termine.

**LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA AL COMUNE. UNA COPIA SARA' TRATTENUTA DALL'INTERESSATO COME RICEVUTA.**

Descrizione dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S.,

Comma 6

- lett. a): quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- lett. a/bis): con provvedimento del Ministero dell'Economia e Finanze - AAMS può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera "a";
- lett. b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
  - 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita,
  - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
  - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
  - 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
  - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
  - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

\* Attenzione: (comma 8) l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

Comma 7 lettera A

apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita

Comma 7 lettera C

quelli, basati sulla abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.